



COMUNE DI PATTADA
PROVINCIA DI SASSARI
UFFICIO FINANZIARIO

TEL. 079.755114

SITO INTERNET www.comune.pattada.ss.it

PEC protocollo.pattada@pec.comunas.it

AVVISO PUBBLICO

**CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER
L'AVVIO DI NUOVE ATTIVITÀ ECONOMICHE COMMERCIALI,
ARTIGIANALI E AGRICOLE, ATTRAVERSO UN'UNITÀ
OPERATIVA UBICATA NEL TERRITORIO COMUNALE, A
VALERE SUL FONDO COMUNI MARGINALI, DI CUI ALL'ART. 2,
COMMA 2, LETT. B) DEL DPCM 30 SETTEMBRE 2021 (G.U. n.
296 DEL 14.12.2021).
ANNUALITÀ 2023**

La Responsabile dell'Area

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 30 settembre 2021, recante *“Modalità di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi a valere sul Fondo comuni marginali, al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023”*, pubblicato in G.U. n. 296 del 14.12.2021;

Richiamato l'art. 1, comma 196 della L. 30 dicembre 2020, n. 178, che istituiva il predetto Fondo al fine di favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei comuni particolarmente colpiti dal fenomeno dello spopolamento e per i quali si riscontrano rilevanti carenze di attrattività per la ridotta offerta di servizi materiali e immateriali alle persone e alle attività economiche;

Visto l'art. 1, comma 198, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo cui «il fondo di cui al comma 196 è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Tali risorse e quelle di cui all'art. 1, comma 65-sexies, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce i termini e le modalità di accesso e rendicontazione.»;

Richiamato l'art. 1, comma 65-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo cui «nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il dipartimento per le politiche di



COMUNE DI PATTADA
PROVINCIA DI SASSARI
UFFICIO FINANZIARIO

TEL. 079.755114
SITO INTERNET www.comune.pattada.ss.it
PEC protocollo.pattada@pec.comunas.it

AVVISO PUBBLICO

**CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER
L'AVVIO DI NUOVE ATTIVITÀ ECONOMICHE COMMERCIALI,
ARTIGIANALI E AGRICOLE, ATTRAVERSO UN'UNITÀ
OPERATIVA UBICATA NEL TERRITORIO COMUNALE, A
VALERE SUL FONDO COMUNI MARGINALI, DI CUI ALL'ART. 2,
COMMA 2, LETT. B) DEL DPCM 30 SETTEMBRE 2021 (G.U. n.
296 DEL 14.12.2021).
ANNUALITÀ 2023**

La Responsabile dell'Area

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 30 settembre 2021, recante *“Modalità di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi a valere sul Fondo comuni marginali, al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023”*, pubblicato in G.U. n. 296 del 14.12.2021;

Richiamato l'art. 1, comma 196 della L. 30 dicembre 2020, n. 178, che istituiva il predetto Fondo al fine di favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei comuni particolarmente colpiti dal fenomeno dello spopolamento e per i quali si riscontrano rilevanti carenze di attrattività per la ridotta offerta di servizi materiali e immateriali alle persone e alle attività economiche;

Visto l'art. 1, comma 198, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo cui «il fondo di cui al comma 196 è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Tali risorse e quelle di cui all'art. 1, comma 65-sexies, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce i termini e le modalità di accesso e rendicontazione.»;

Richiamato l'art. 1, comma 65-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo cui «nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il dipartimento per le politiche di

coesione della presidenza del consiglio dei ministri è istituito un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli

anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione.»;

Visto l'art. 1, comma 65-sexies, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo cui «il fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, sono individuati gli enti beneficiari, in base ai seguenti criteri: spopolamento, deprivazione sociale, indicatori del reddito delle persone fisiche inferiori alle medie di riferimento. Con il medesimo decreto il Fondo è ripartito tra i comuni svantaggiati e sono stabiliti i termini e le modalità di accesso e di rendicontazione.»;

Visto il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti «*de minimis*», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 22 del 07/03/2025, recante: “**CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L'AVVIO DI NUOVE ATTIVITÀ ECONOMICHE COMMERCIALI, ARTIGIANALI E AGRICOLE, ATTRAVERSO UN'UNITÀ OPERATIVA UBICATA NEL TERRITORIO COMUNALE, A VALERE SUL FONDO COMUNI MARGINALI, DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 2, LETT. B) DEL DPCM 30 SETTEMBRE 2021 (G.U. n. 296 DEL 14.12.2021). ANNUALITÀ 2023. APPROVAZIONE CRITERI DI INDIRIZZO.**”;

In attuazione della propria determinazione n. 11/96 del 10/03/2025,

Rende noto

È indetto il presente avviso pubblico per la concessione di contributi a fondo perduto a valere sul Fondo di sostegno Comuni marginali annualità 2023, per la categoria di intervento di cui al DPCM 30 settembre 2021, art. 2, comma 2, lett. b):

Concessione di contributi alle imprese per l'avvio di attività commerciali, artigianali e agricole (queste ultime limitatamente all'avvio di attività commerciali, di trasformazione del prodotto o ricettive ad esse connesse) attraverso un'unità operativa ubicata nel territorio del Comune di Pattada, ovvero che intraprendano nuove attività economiche nel suddetto territorio comunale e siano regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese;

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ DELL'AVVISO

1. Il presente Avviso è volto a favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico, a contrastare il fenomeno dello spopolamento e le carenze di attrattività dovute alla ridotta offerta di servizi materiali e immateriali alle persone e alle attività economiche.
2. Il Bando garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e di non discriminazione come sanciti dall'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 e di sviluppo sostenibile del medesimo Regolamento.

ART. 2 – DOTAZIONE FINANZIARIA

COMUNE DI PATTADA – VIA ROMA, 10 – 07016 PATTADA (SS)

– C.F. 00247490907 –

E MAIL protocollo@comune.pattada.ss.it

PEC protocollo.pattada@pec.comunas.it

sito web www.comune.pattada.ss.it

1. La somma relativa all'annualità 2023 integrata con le economie dell'annualità 2022 è pari ad € 52.085,37.

ART. 3 – CONDIZIONALITÀ EX ANTE AIUTI DI STATO

1. Le agevolazioni di cui al presente avviso sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) agli aiuti *de minimis*.
2. Nel rispetto del Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, inerente il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), pubblicato in G.U. n. 175 il 28.07.2017, il Comune assicura l'inserimento dei dati nel portale RNA, in vigore dal 12 agosto 2017, nel rispetto del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 art. 6, comma 6, tenuto conto del Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del portale RNA adottato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della L. 24 dicembre 2012, n. 234 e ss. mm. e ii., con il decreto 31 maggio 2017, n. 115.
3. Oltre alle funzioni di controllo, il portale RNA rafforza e razionalizza le funzioni di pubblicità e trasparenza relativi agli aiuti concessi (nello specifico sovvenzioni), in coerenza con le previsioni comunitarie.
4. Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto concedibile e della determinazione dei costi ritenuti ammissibili, riferiti alla tipologia di aiuto di cui al presente Avviso, gli importi riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono da intendersi al lordo di qualsiasi imposta o onere.

ART. 4 – SOGGETTI BENEFICIARI

1. I soggetti beneficiari del presente bando sono:
 - a) **Le nuove attività economiche** che intraprendano o abbiano intrapreso attività commerciali, artigianali e agricole (queste ultime limitatamente all'avvio di attività commerciali, di trasformazione del prodotto o ricettive ad esse connesse) attraverso un'unità operativa ubicata nel territorio del Comune di Pattada (ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. b) DPCM 30 settembre 2021), **dal giorno successivo alla scadenza del bando precedente, 31/03/2024, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle domande prevista dal Bando stesso.**
 - b) Le imprese che, **al momento della presentazione della domanda**, siano regolarmente costituite e iscritte al Registro delle imprese e che intraprendano o abbiano intrapreso una **nuova attività economica** (commerciale, artigianale o agricola, queste ultime limitatamente all'avvio di attività commerciali, di trasformazione del prodotto o ricettive ad esse connesse) nel territorio di Pattada, attraverso l'attivazione di nuovi e ulteriori codici ATECO, **dal giorno successivo alla scadenza del bando precedente, 31/03/2024, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle domande prevista dal Bando stesso.**
In tal caso le spese finanziabili ammesse sono **esclusivamente** le spese relative all'attività del nuovo codice ATECO.
 - c) Le attività già esistenti che avviino o abbiano avviato una **nuova attività economica** nel territorio del Comune di Pattada, attraverso l'apertura di una apposita unità produttiva (sede, stabilimento, reparto autonomo ecc.), **dal giorno successivo alla scadenza del bando precedente, 31/03/2024, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle domande prevista dal Bando stesso.**

2. Il soggetto beneficiario del presente contributo è vincolato al mantenimento in esercizio della nuova attività per un periodo non inferiore a 5 anni, fatte salve cause di forza maggiore;
3. I finanziamenti di cui al presente bando non possono essere erogati:
 - a) In favore delle attività economiche già costituite sul territorio comunale che si limitano semplicemente a trasferire la propria sede nel medesimo territorio comunale;
 - b) A coloro i quali abbiano già beneficiato del medesimo contributo nella annualità precedente, salvo la non sufficienza o mancanza di ulteriori richieste da parte di nuove imprese;

ART. 5 – REQUISITI

1. I soggetti richiedenti dovranno possedere, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti a pena di esclusione dal presente avviso:
 - a) Essere regolarmente iscritti al registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente e abilitate ad esercitare, in relazione all'unità operativa destinataria dell'intervento, un'attività economica rientrante fra quelle ammissibili (di natura commerciale, artigianale o agricola, queste ultime limitatamente all'avvio di attività commerciali, di trasformazione del prodotto o ricettive ad esse connesse) o, in alternativa, proporre istanza in qualità di *costituenda* impegnandosi ad avviare l'attività, per mezzo della iscrizione nel registro delle imprese CCIAA, entro 15 giorni dalla pubblicazione del provvedimento recante l'ammissibilità al contributo (graduatoria provvisoria);
 - b) Non essere sottoposte a procedure di liquidazione, non trovarsi in stato di fallimento, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o sottoposto ad altre procedure equivalenti secondo la normativa vigente;
 - c) Essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali (attestata da Documento di regolarità contributiva);
 - d) Essere in regola con il pagamento dei tributi locali;
 - e) Non essere soggetto a sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, ivi compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 9 aprile 2008, n. 81;
 - f) Non aver riportato condanne con sentenza definitiva di condanna o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 del C.P.P., per uno dei seguenti reati:
 - i. Delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416 bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis ovvero al fine di agevolare le attività delle associazioni di cui al medesimo articolo, nonché per delitti consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

- ii. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - iii. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - iv. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - v. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - vi. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - vii. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
- d) La insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4 bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
- e) Non avere amministratori e/o Legali Rappresentanti che si siano resi colpevoli di false dichiarazioni nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.
- f) Aver restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione, ove applicabile.
2. L'esclusione per condanne di cui **alla lettera f)** va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Devono inoltre essere attestati, mediante autocertificazione dal legale rappresentante e da tutti i soggetti aventi potere di rappresentanza, i seguenti ulteriori requisiti:

- che l'Impresa non sia destinataria di una procedura di recupero a norma dell'articolo 71 del Reg. 1303/2013, a seguito della rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area interessata dal programma (rif. Art. 125, paragrafo 3, lett. f del Reg. 1303/2013);
- che l'Impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo, e nei confronti della stessa non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- che nei confronti degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società

- con meno di quattro soci non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della Legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575;
- che nei confronti degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
 - che nei confronti degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45 della direttiva CE n° 18/2004;
 - che l'Impresa non ha commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita;
 - che l'Impresa rispetta le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela ambientale;
 - che nei confronti dell'Impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
 - che l'Impresa, nel rispetto delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro, non ha riportato alcun provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato per violazione delle vigenti normative in materia;
 - che nei confronti degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci non è stata pronunciata condanna, anche di primo grado, per danno erariale, con particolare riferimento all'indebita percezione di contributi, finanziamenti e/o sovvenzioni pubblici.

ART. 6 – SPESE AMMISSIBILI

1. Rientrano tra le spese ammissibili solo quelle imputabili al progetto in modo chiaro, specifico e diretto, che possa essere successivamente comprovato da regolari giustificativi di spesa e relativa quietanza.
2. Fermi restando i requisiti di ammissibilità fissati dal regolamento nazionale sull'ammissibilità delle spese, D.P.R. n. 22 del 5 febbraio 2018, per la realizzazione degli interventi soggetti a contributo ai sensi del presente Avviso pubblico, sono ammissibili le spese di seguito elencate:
 - a) Macchinari, impianti, attrezzature e arredamenti, ivi compresi quelli necessari all'attività gestionale del proponente ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza;
 - b) Mezzi mobili, identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni, strettamente necessari al ciclo produttivo;
 - c) Realizzazione di opere murarie, impiantistiche e di manutenzione, purché strettamente necessarie all'installazione e al collegamento dei macchinari acquisiti e dei nuovi impianti produttivi;
 - d) Acquisto di hardware e software finalizzati alle esigenze produttive e gestionali del proponente;

- e) Spese per servizi di consulenza e prestazioni professionali utilizzati esclusivamente ai fini della realizzazione del progetto di investimento;
- f) Spese notarili e altre iscrizioni

Sono ammesse a finanziamento solo le spese documentate relative alla nuova attività economica.

ART. 7 – SPESE NON AMMISSIBILI

1. Non sono ammesse a finanziamento le spese che rientrano nelle seguenti tipologie:
 - a) Acquisto di beni (materiali/immateriali) di proprietà personale del titolare o di amministratori o soci dell'impresa richiedente l'agevolazione o dei relativi parenti entro il quarto grado ed affini entro il secondo grado;
 - b) Investimenti realizzati tramite locazione finanziaria e acquisto con patto di riservato dominio a norma dell'art. 1523 del codice civile;
 - c) Lavori in economia;
 - d) Acquisizione di azioni o quote di un'impresa;
 - e) Interessi passivi;
 - f) Beni acquistati a fini dimostrativi;
 - g) Le spese relative ai beni rispetto ai quali il destinatario del contributo abbia già beneficiato di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitario;
 - h) L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è una spesa ammissibile per le aziende che operano in un regime fiscale che gli consenta di recuperare l'IVA sulle operazioni che realizza nell'ambito del progetto. In tal caso i costi sostenuti dovranno essere indicati al netto dell'IVA.
Se l'IVA non è recuperabile dall'azienda, i costi dovranno essere indicati comprensivi di IVA ma la spesa sarà ammissibile solo ove realmente sostenuta.
 - i) Interessi debitori, commissioni per operazioni finanziarie, perdite di cambio e altri oneri meramente finanziari;
 - j) Avviamento;
 - k) Beni acquistati con permuta e contributi in natura;

Al fine di consentire un agevole riscontro in sede di controllo in ordine alle causali di versamento ed ai soggetti destinatari, tutti i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente attraverso mezzi idonei a garantire il principio della tracciabilità della spesa. Non sono ammessi pagamenti in contanti.

ART. 8 – DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo verrà assegnato alle prime 5 domande, in misura proporzionale rispetto al punteggio raggiunto e comunque fino ad esaurimento delle risorse.
2. Eventuali economie verranno ripartite tra i beneficiari, in maniera proporzionale, fino a totale copertura delle spese sostenute.
3. Il contributo assegnato dovrà comunque essere contenuto nei limiti delle spese ammesse a finanziamento e debitamente rendicontate.
4. Gli interventi per i quali viene richiesto il contributo devono essere in regola con le norme edilizie ed urbanistiche per il tempo vigenti. Gli immobili per i quali si richiede il contributo devono essere detenuti a titolo di proprietà o con regolare contratto di locazione o di comodato d'uso gratuito, regolarmente registrati.

5. La graduatoria delle domande ammissibili dovrà essere formulata sulla base dei seguenti criteri di priorità, che permetteranno di quantificare il contributo massimo spettante a ciascuna delle istanze ammesse a finanziamento:

CRITERIO	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO MASSIMO
i. Tipologia di attività	<ul style="list-style-type: none"> - Apertura nuova attività: <u>punti 40</u> - Attività esistenti che avviano una nuova attività economica: <u>punti 20</u> 	Max 40 punti
ii. Importo dell'investimento da sostenere	<ul style="list-style-type: none"> - Da € 1.000 a € 10.000: <u>punti 10</u> - Da € 10.001 a € 20.000: <u>punti 25</u> - Oltre € 20.001: <u>punti 50</u> 	Max 50 punti
iii. Imprenditoria giovanile (il punteggio è attribuito nel caso in cui l'impresa proponente si qualifichi come giovanile secondo la normativa di settore)	<u>10 punti</u>	Max 10 punti
TOTALE PUNTEGGIO		100 PUNTI

6. Le risorse disponibili (€ 52.085,37) saranno divise per il punteggio complessivo conseguito da tutte le imprese partecipanti (A) in modo da assegnare al singolo punto un valore economico (B) che sarà moltiplicato per i punti ottenuti da ciascun partecipante (C):

$$€ 52.085,37/A = B$$

$$B * C = \text{contributo assegnato}$$

7. A parità di punteggio prevarrà la minore età del soggetto richiedente.
8. Il contributo è concesso nei limiti della copertura delle spese sostenute.

ART. 9 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda per la concessione del contributo, redatta su apposito fac simile allegato al presente Avviso, dovrà pervenire entro e non oltre le **ore 24.00** del giorno **10 aprile 2025**.
2. L'istanza dovrà essere inviata, a pena di irricevibilità della stessa, a mezzo PEC all'indirizzo protocollo.pattada@pec.comunas.it nelle modalità seguenti:
 - recare nell'oggetto la seguente dicitura: "DOMANDA DI CONTRIBUTO FONDO COMUNI MARGINALI ANNUALITÀ 2023";
 - invio del file in formato PDF contenente la domanda debitamente sottoscritta con firma digitale o altro tipo di firma elettronica, oppure contenente scansione della domanda in formato PDF sottoscritta con firma autografa non autenticata, ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 445/2000, con allegato il documento di riconoscimento in corso di validità;

3. A pena di esclusione, la domanda dovrà:
 - a) Essere redatta in conformità all'allegato A;
 - b) Regolarmente sottoscritta dal titolare dell'impresa in caso di ditta individuale o dal legale rappresentante in caso di società;
 - c) Corredata dal documento di riconoscimento, in corso di validità, del titolare dell'impresa in caso di ditta individuale o dal legale rappresentante in caso di società;
 - d) Corredata, inoltre
 - dall'elenco dettagliato delle spese e di copia dei preventivi dei costi da sostenere o delle fatture relative a costi già sostenuti;
 - dal piano economico finanziario della proposta progettuale, redatto secondo l'allegato B;
 - dall'informativa sul trattamento dei dati personali, redatta secondo l'allegato C;
4. Le dichiarazioni mendaci circa il possesso dei requisiti saranno oggetto di segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie e comporteranno la perdita dei benefici eventualmente acquisiti sulla base delle stesse;
5. È ammissibile una sola richiesta di contributo. Qualora risultino inviate più richieste dal medesimo soggetto, sarà considerata valida ai fini della concessione del contributo l'ultima istanza pervenuta entro i termini che annullerà e sostituirà la/le precedente/i;

ART. 10 – VALUTAZIONE DELLE ISTANZE

1. Scaduto il termine per la presentazione delle domande, il Responsabile del procedimento procede alla verifica dei requisiti relativi alla ricevibilità e ammissibilità della domanda.
2. Sono IRRICEVIBILI le domande:
 - Presentate oltre la scadenza di cui all'art. 9 del presente Avviso;
 - Prive della sottoscrizione del titolare dell'impresa in caso di ditta individuale o dal legale rappresentante in caso di società;
 - Redatte secondo modelli difformi rispetto all'allegato A, di cui al presente Avviso;
 - Prive del documento di identità in corso di validità, del titolare dell'impresa in caso di ditta individuale o dal legale rappresentante in caso di società, nonché degli allegati previsti dall'art. 9, punto 3, lett. d) del presente Avviso;
3. In fase istruttoria è facoltà dell'Ufficio competente richiedere al soggetto proponente i chiarimenti e le integrazioni ritenute necessarie. La mancata presentazione di tali chiarimenti e/o integrazioni entro il termine indicato nella relativa richiesta comporta la inammissibilità della domanda stessa.

ART. 11 – GRADUATORIA PROVVISORIA

1. Il Responsabile del Servizio, a seguito dell'esame in ordine alla ricevibilità e ammissibilità delle domande da parte del Responsabile del procedimento, procederà alla formazione della graduatoria provvisoria che sarà pubblicata nell'Albo pretorio on line per n. 15 giorni consecutivi e sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici".
2. La pubblicazione di detto provvedimento ha valore di notifica per gli interessati, a tutti gli effetti di legge.

3. Avverso il provvedimento di esclusione, i soggetti interessati potranno presentare osservazioni nel termine di 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria.
4. Ai soggetti proponenti le istanze ammesse a finanziamento è data comunicazione scritta, tramite PEC, dell'ammontare dell'importo del contributo ammissibile, previa interrogazione del Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA), istituito ai sensi dell'articolo 52 della L. n. 234/2012 ed adeguato ai sensi dell'art. 69 del D.L 19 Maggio 2020 n.34.
5. A ciascun intervento sarà assegnato un "Codice unico di progetto" (CUP), che sarà comunicato dal Comune di Pattada.

ART. 12 – GRADUATORIA DEFINITIVA E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. A seguito della pubblicazione della graduatoria provvisoria, il destinatario finale provvederà, entro 5 giorni lavorativi dall'invio della comunicazione scritta relativa all'importo del contributo ammesso, all'accettazione dell'aiuto; la mancata accettazione entro i suddetti termini determina la mancata inclusione nella graduatoria definitiva.
2. Ricevuta l'accettazione dell'aiuto da parte del destinatario finale, il Soggetto Gestore procederà ad espletare gli obblighi inerenti il Registro Nazionale degli Aiuti e provvederà alla pubblicazione dell'atto di concessione definitivo (graduatoria definitiva).
3. La data di concessione dell'aiuto, anche per le finalità di cui al Reg. UE 1407/2013, corrisponde alla data di pubblicazione della graduatoria definitiva. Da tale data decorrono i termini per la realizzazione del progetto.
4. Il termine ultimo per la realizzazione del progetto di investimento è stabilito al **10/06/2025**. Per progetto concluso è da intendersi quello materialmente completato e per il quale tutti i pagamenti previsti sono stati effettuati dai beneficiari e quietanzati.
5. L'aiuto è concesso in conto capitale. Lo stesso è accreditato su apposito C/C indicato da ciascun beneficiario il quale si impegna ad adottare un sistema di contabilità separata ovvero di codificazione contabile adeguata per le spese relative alle operazioni rimborsate sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 125, par. 4 lettera b) del Reg. (UE) n.1303/2013.
6. La Liquidazione del contributo ai beneficiari sarà effettuata a mezzo bonifico in un'unica soluzione, entro 30 giorni dal ricevimento della rendicontazione finale, previa eventuale rideterminazione del contributo sulla base delle spese effettivamente sostenute.
7. Alla richiesta di liquidazione (**Allegato D**), da presentarsi entro il **31 Maggio 2025**, dovrà essere allegata la seguente documentazione di rendicontazione finale del progetto:
 - relazione sulla realizzazione del progetto ammesso a contributo;
 - **allegato E**: Dichiarazione riepilogativa delle spese sostenute sottoscritta dal titolare/legale rappresentante del beneficiario, contenente l'elenco di tutte le fatture relative agli acquisti di beni e servizi e degli altri documenti probatori inerenti le altre spese ammissibili e, inoltre, l'elenco dei pagamenti effettuati con riferimenti ai giustificativi di spesa e le indicazioni delle modalità di pagamento;
 - copia dei documenti di spesa fiscalmente validi (fatture, ricevute fiscali, ecc) relativi alle spese identificate in fase di domanda all'interno del piano economico della proposta progettuale e accompagnati dalla documentazione attestante l'avvenuto pagamento (copia del bonifico bancario o postale, copia

dell'assegno, copia delle ricevute di pagamento con modalità elettroniche, bancomat o carta di credito) nonché della copia dell'estratto conto che dimostri il trasferimento di denaro.

8. Ove necessario, il contributo verrà ricalcolato sulla base delle spese effettivamente rendicontate, laddove l'importo delle fatture quietanzate dovesse essere inferiore rispetto agli investimenti dichiarati in sede di domanda. Non sono ammesse fatture quietanzate in aumento rispetto a quanto dichiarato nella domanda.

ART. 13 – OBBLIGHI A CARICO DEL BENEFICIARIO

Il beneficiario del finanziamento è tenuto a:

- a) Archiviare e conservare tutta la documentazione relativa all'intervento presso la propria sede, nel rispetto dell'art. 140 del Reg. 1303/2013, che consente la conservazione dei documenti oltre che in originale anche in copie autentiche o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in formato elettronico;
- b) Fornire al Comune, in qualsiasi momento, i dati e le informazioni per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell'intervento di cui al presente avviso;
- c) Presentare la documentazione completa, nei tempi e modi stabiliti;
- d) Rendere disponibile la documentazione a richiesta dei soggetti che esplicano l'attività di controllo di cui al successivo Articolo 14;
- e) Comunicare tempestivamente l'intenzione di rinunciare al contributo;
- f) Rispettare la normativa in tema di pubblicità e informazione.
- g) Non trasferire, alienare o destinare ad usi diversi da quelli previsti le immobilizzazioni materiali o immateriali ammesse alle agevolazioni prima che siano trascorsi cinque anni, ai sensi dell'art. 71 del Regolamento UE n. 1303/2013.

ART. 14 – CONTROLLI E MONITORAGGIO

1. Il Comune, anche in collaborazione con altri Enti e Organismi competenti potrà verificare in qualsiasi momento la veridicità di quanto dichiarato in sede di presentazione delle domande e di eventuale integrazione. In caso di false o mendaci dichiarazioni, gli Uffici comunali procederanno al recupero del beneficio indebitamente percepito e all'applicazione delle previste sanzioni amministrative a carico del dichiarante, nonché all'attivazione delle procedure ai sensi del D.P.R 8 Dicembre 2000 n.445 per dichiarazioni mendaci.
2. Ai sensi del DPCM 30.09.2021, il Comune provvederà al monitoraggio dei contributi attraverso il sistema della Banca dati unitaria presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di cui all'art. 1 comma 245 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

ART. 15 – REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco, o non produca i documenti richiesti nei tempi indicati nella comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo, si procederà alla revoca d'ufficio del contributo.
2. Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si verifichi che il contributo è stato erogato al beneficiario in assenza dei requisiti necessari o in presenza di false dichiarazioni, il Comune procede alla revoca totale delle agevolazioni.

3. Qualora la revoca del contributo intervenga dopo la liquidazione dello stesso si provvederà anche al recupero delle somme eventualmente già erogate, alle quali sarà applicato il tasso d'interesse legale, con riferimento al tasso vigente nel giorno di assunzione al protocollo comunale dell'atto di richiesta di restituzione dell'aiuto erogato.

ART. 16 – ACCESSO AGLI ATTI

1. In osservanza dell'art.8 della legge 241/1990 e successive modifiche, si comunica quanto segue:
 - a) Il procedimento sarà avviato il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento delle domande. Nessuna comunicazione ulteriore verrà data in ordine alla fase di avvio del procedimento;
 - b) Gli atti del presente procedimento potranno essere visionati presso l'Ufficio protocollo del Comune di Pattada, previa richiesta di accesso.
2. Avverso le determinazioni adottate a conclusione del procedimento di concessione del contributo, gli interessati potranno proporre ricorso al TAR competente entro 60 giorni dalla notifica delle stesse o comunque dalla conoscenza del loro contenuto.

ART. 17 – PUBBLICITÀ

1. L'Ente assicura la più ampia pubblicità circa i contributi concessi, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 33/2013 e dell'art. 8 del DPCM 30 settembre 2021 mediante la pubblicazione del presente Avviso nonché dei successivi atti del procedimento nell'Albo Pretorio on line del Comune di Pattada e nel sito istituzionale dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici".

ART. 18 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Per il procedimento oggetto del presente Avviso, il Responsabile del Servizio è la Dott.ssa Tiziana Toncu, Responsabile dell'Area finanziaria, che ha nominato Responsabile del procedimento la Rag. Agnese Canu, tel. 079/755114, email: ufficioragioneria@comune.pattada.ss.it;

ART. 19 – TUTELA DELLA PRIVACY

1. Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle disposizioni contenute nel D. Lgs. n.196/2003 e nel GDPR Reg. UE 2016/679 per finalità unicamente connesse alla procedura di assegnazione dei contributi in essere.
2. Il "Titolare del trattamento" è il Comune di Pattada con sede in Pattada, in via Roma 10, CAP 07016 Pattada.
3. Il Responsabile della Protezione dei Dati o "Data Protection Officer" (RPD o DPO) nominato (per maggiori approfondimenti su nomina e compiti, vedi artt. 37-39 "GDPR") è contattabile ai seguenti recapiti:

Denominazione: Nicola Zuddas S.r.l.

Soggetto individuato quale referente per il titolare/responsabile: Avv. Ivan Orrù

E-mail: privacy@comune.it
PEC: privacy@pec.comune

4. Il trattamento viene effettuato con finalità di interesse pubblico connesse al presente procedimento di Bando, ai sensi dell'art. 6 par. 1 lettera e) del Regolamento UE 2016/679. I dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Potranno inoltre essere comunicati a soggetti pubblici e/o diffusi qualora si renda necessario per l'osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.
5. I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.
6. Ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento.
7. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza al Comune di Pattada è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati (RPD) all'indirizzo PEC suindicato.
8. Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale in rispetto dell'art 32 RGPD e delle misure minime di sicurezza per le P.A. Circolare n. 2/2017.
9. Per la tutela del diritto alla riservatezza trovano applicazione le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali e al Regolamento (UE) n. 2016/679 Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (GDPR).

ART. 20 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Avviso non costituisce obbligazione per il Comune di Pattada che si riserva pertanto la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti.
2. In caso di mancata concessione del contributo, i soggetti richiedenti non hanno diritto al rimborso di alcun onere relativo alla presente procedura, comprese le spese vive. Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti destinatari ammessi al contributo.
3. Il presente Avviso, unitamente alla modulistica allegata, è pubblicato sull'Albo pretorio on line e sul sito istituzionale: www.comune.pattada.ss.it – sezione “Amministrazione trasparente”.

ALLEGATI

1. Allegato A - Modulo di domanda
2. Allegato B - Piano Economico della proposta progettuale
3. Allegato C - Informativa sul trattamento dei dati personali
4. Allegato D - Richiesta di Liquidazione
5. Allegato E - Dichiarazione Riepilogativa delle spese sostenute